ALLEGATO ALLA LETTERA N. 1350 DEL 4 APRILE 1968

IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Carità)

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 17 febbraio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967, n. **1406**.

Norme di attuazione dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 . . . . Pag. 1018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1967, n. **1407**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) . . . . . Pag. 1022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1967, n. **1408**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna di Fatima, nel comune di Santadi (Cagliari) . . . . . Pag. 1022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1967, n. **1409**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma ed indipendente di S. Filippo Neri, nel comune di Mondavio (Pesaro e Urbino) . Pag. 1022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1967, n. **1410**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Maria delle Grazie, nel comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria), con quella di Maria SS. del Carmelo, nel comune di Scilla (Reggio Calabria) Pag. 1022

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1967.

Nomina della commissione di studio per il riordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Pag. 1022

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1967.

Modalità di liquidazione e pagamento degli indennizzi dovuti ai detentori di scorte di olio . . . . . Pag. 1023

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Orosei (Nuoro) . . . . . Pag. 1023

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1968.

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Massa-Carrara . . . . . Pag. 1024

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 1026

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Moglia . . . . . Pag. 1026

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Riapertura dei termini per la presentazione delle offerte di vendita all'A.I.M.A. di formaggio parmigiano-reggiano . Pag. 1026

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi. Pag. 1026

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della società cooperativa edilizia «Case per impiegati statali - SECIS», con sede in Milano . . Pag. 1026

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 1026

Autorizzazione al comune di San Giuliano Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . . . Pag. 1026

Autorizzazione alla provincia di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 1027

Pubbl. dal 26-2-68 al 25.5.68
senza opposizioni

Batoni Giampiero, Bertona Bruno, Catti avv. Alessandro, Ciabattini avv. Raffaele, Morante dott.ssa Maria e Salvati dott. Ubaldo, in rappresentanza dei lavoratori;

Bellacci avv. Riccardo, Montedoro dott. Giovanni, Vannutelli prof. Cesare e Violati avv. Alberto, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Art. 2.

Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte dai sotto indicati funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Tenaglia dott.ssa Anna Rachele e Spadoni Aldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1968
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 31

(1244)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1967.

Modalità di liquidazione e pagamento degli indennizzi dovuti ai detentori di scorte di olio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1153 del 23 novembre 1966 con cui viene stabilita la misura dell'indennizzo dovuto ai detentori di scorte di olio di cui agli articoli 10 e 14 del decreto-legge sopra citato;

Considerato che, in base all'ultimo comma dell'art. 11 del predetto decreto-legge, il pagamento dell'indennizzo di cui sopra sarà effettuato con le modalità da stabilirsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministero del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Alla liquidazione ed al pagamento degli indennizzi previsti dagli articoli 10 e 14, terzo comma, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, provvedono gli ispettorati provinciali dell'alimentazione nella cui circoscrizione territoriale sono state accertate le giacenze di prodotto denunciato ai sensi degli stessi articoli.

Art. 2.

L'ispettorato provinciale dell'alimentazione procede alla liquidazione ed al pagamento dell'indennizzo, previo parere della commissione di cui all'art. 15 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912: *a*) nei casi di cui all'art. 10 del suddetto decreto-legge sulla base della copia della denuncia che l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente ha trasmesso, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del suddetto decreto-legge, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il proprio visto, e con l'indicazione della quantità di olio d'oliva o di olio di semi ammissibile alla concessione dell'indennizzo stesso; *b*) nei casi di cui all'art. 14, terzo comma, del già citato decreto-legge, subordinatamente all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di copia dei documenti comprovanti l'adempimento degli obblighi stabiliti all'art. 47 del decreto medesimo.

Nelle province nelle quali la commissione predetta non fosse stata costituita, il parere di cui al precedente comma sarà espresso dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 3.

Il pagamento è disposto dal capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione con ordinativi emessi sulla tesoreria provinciale dello Stato a valere sulle disponibilità finanziarie che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) metterà a disposizione con ordini di accreditamento.

Art. 4.

I rendiconti degli ordini di accreditamento di cui all'articolo precedente saranno resi, con le modalità indicate all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione e saranno soggetti al controllo successivo spettante alle ragionerie regionali dello Stato e alle delegazioni della Corte dei conti competenti per territorio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1967

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1968
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 159

(1274)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Orosei (Nuoro).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 maggio 1964 ha incluso nell'elenco delle

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 28. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1967, n. **1407**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, nel comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo).

N. 1407. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Arezzo in data 8 aprile 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni Battista, in contrada Pieve al Toppo del comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 45. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1967, n. **1408**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna di Fatima, nel comune di Santadi (Cagliari).

N. 1408. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 7 settembre 1965, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni del 26 aprile 1967, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna di Fatima, in località Murdeu del comune di Santadi (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 46. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1967, n. **1409**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma ed indipendente di S. Filippo Neri, nel comune di Mondavio (Pesaro e Urbino).

N. 1409. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Fano in data 13 gennaio 1967, integrato con dichiarazione del 15 successivo, relativo alla erezione della vicaria curata autonoma ed indipendente di S. Filippo Neri, in contrada San Filippo sul Cesano del comune di Mondavio (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 47. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1967, n. **1410**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Maria delle Grazie, nel comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria), con quella di Maria SS. del Carmelo, nel comune di Scilla (Reggio Calabria).

N. 1410. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Calabria in data 1° novembre 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia di S. Maria delle Grazie, in frazione Solano Inferiore del comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria), con quella di Maria SS. del Carmelo, in frazione Solano Superiore del comune di Scilla (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1968
Atti del Governo, registro n. 217, *foglio n.* 51. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1967.

Nomina della commissione di studio per il riordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto del 2 agosto 1967, con il quale è stata istituita una commissione di studio con il compito di formulare idonee, concrete proposte ai fini della emanazione degli opportuni provvedimenti per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo presenti gli indirizzi indicati dalla commissione senatoriale d'inchiesta sull'attività e sul funzionamento dell'Istituto medesimo;

Viste le designazioni delle competenti organizzazioni sindacali e delle amministrazioni interessate;

Ritenuto di procedere alla nomina della predetta commissione;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di studio di cui al decreto richiamato in premessa è così costituita:

Roehrssen dott. Guglielmo, presidente di sezione del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente;

Greco dott. Mario, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Purpura dott. Rosario e Roselli dott. Ferdinando, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Napolitano dott. Mario, capo dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cavallaro dott. Antonino e Petrolati dott. Ennio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Altarelli dott. Angelo, in rappresentanza della Corte dei conti;

Fanelli dott. Gaetano, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Masini dott. Carlo Alberto, direttore generale dello Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ceci prof. Aldo, Coppini prof. Alberto, Prosperetti prof. Ubaldo e Simi prof. Valente, docenti universitari esperti in materia di assicurazioni sociali e di gestione delle forme assicurative;

ENTRATE E SPESE RESIDUE
degli esercizi 1964 e 1965

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1965 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio,

in	L.	16.739.351.137
delle quali furono riscosse	»	2.693.969.181
e rimasero da riscuotere	L.	14.045.381.956

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1965 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio,

in	L.	25.612.458.269
delle quali furono pagate	»	7.824.234.110
e rimasero da pagare	L.	17 788.224.159

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (art. 1)	L.	6.783.783.219
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 1964 e 1965 (art. 4)	»	14.045.381.956
Residui attivi al 31 dicembre 1966 . . .	L.	20.829.165.175

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1966 (art. 2)	L.	26.391.001.278
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 1964 e 1965 (art. 5)	»	17.788.224.159
Residui passivi al 31 dicembre 1966 . .	L.	44.179.225.437

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

E' accertato nella somma di Lire 20.409.433.880 l'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 1966, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITA'

Avanzo finanziario al 1° gennaio 1966 . .			L.	13.771.830.168
Entrate dell'esercizio finanziario 1966 . .			»	38.373.919.123
Diminuzione dei residui passivi lasciati dagli esercizi 1964 e 1965, cioè:				
accertati al 1° gennaio 1966	L.	26.425.897.552		
accertati al 31 dicembre 1966	»	25.612.458.269		
			»	813.439.283
			L.	52.959.188.574

PASSIVITA'

Spese dell'esercizio finanziario 1966 . .			L.	32.205.130.294
Diminuzione dei residui attivi lasciati dagli esercizi 1964 e 1965, cioè:				
accertati al 1° gennaio 1966	L.	17.083.975.537		
accertati al 31 dicembre 1966	»	16.739.351.137		
			»	344.624.400
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1966 .			»	20.409.433.880
			L.	52.959.188.574

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 gennaio 1968

BERZANTI

(1212)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.